



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 19 (Atto di Ginevra)

Ufficio comune a piu' Stati

(1) [Notifica relativa a un ufficio comune] Se piu' Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo concordano di attuare l'unificazione delle proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

- i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e
- ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica Parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto. (2) [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:
 - i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
 - ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali. (3) [Data a partire dalla quale la notifica e' valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 ha effetto:
 - i) in caso di Stati che intendano diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
 - ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
------	---

Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
---------	---------------------------------

Partizione Atto di Ginevra

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it